

**STATUTO SOCIALE  
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI ZOO AL MAGLIO**

**A/DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Denominazione**

In data 17 agosto 1988 si è costituita ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS, un'associazione denominata

**ASSOCIAZIONE AMICI ZOO AL MAGLIO**

con sede a Neggio.

L'associazione e i suoi membri sono vincolati agli statuti e ai regolamenti emanati dall'associazione stessa.

**Art. 2 Natura**

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

**Art. 3 Scopo**

L'associazione ha quale scopo quello di promuovere e favorire lo sviluppo di strutture atte ad accogliere animali, così come di svolgere tutte le attività collaterali utili a garantirne la continuità.

**Art. 4 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- l'ufficio di revisione o l'organo di controllo

## **B/DEI SOCI**

### **Art. 5 Categorie di soci**

I soci si distinguono in quattro categorie e meglio:

- 1) soci fondatori
- 2) soci ordinari
- 3) soci onorari
- 4) soci sostenitori

### **Art. 6 Soci fondatori**

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione, versando il contributo iniziale e sottoscrivendo il presente statuto.

Essi hanno diritto di voto all'assemblea dei soci.

Per il resto valgono le disposizioni applicabili ai soci ordinari.

### **Art. 7 Soci ordinari**

Sono soci ordinari gli iscritti ammessi dopo la nascita dell'associazione, che partecipano alle attività della stessa e contribuiscono al suo sviluppo.

Essi hanno diritto di voto all'assemblea ordinaria nella misura in cui versino la tassa sociale annua.

La tassa sociale annua viene stabilita di anno in anno dal consiglio direttivo.

### **Art. 8 Soci onorari**

Sono soci onorari coloro che, per speciale benemerenzza verso l'associazione, saranno proclamati come tali dall'assemblea dei soci, dietro proposta del consiglio direttivo.

Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale annua e non hanno diritto di voto all'assemblea generale.

#### **Art. 9 Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, la cui domanda di ammissione è stata deliberata dal consiglio direttivo e che intendono sostenere economicamente l'associazione in forma contrattuale determinata o indeterminata oppure con contributi liberi e volontari.

La qualità di socio sostenitore non dà diritto di voto all'assemblea generale.

#### **Art. 10 Ammissioni**

La domanda di accettazione quale socio deve essere inoltrata per iscritto al consiglio direttivo, che decide l'ammissione.

La decisione di ammissione può essere impugnata davanti all'assemblea sociale ordinaria o straordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione ai soci da parte del consiglio direttivo della nuova ammissione.

All'ammissione faranno seguito l'accettazione scritta dello statuto e l'impegno a osservare le norme e i regolamenti cui è sottoposta l'associazione.

#### **Art. 11 Dimissioni dei soci fondatori o ordinari**

Le dimissioni dei soci fondatori o ordinari saranno inoltrate per iscritto al consiglio direttivo che deciderà in merito.

Il termine di preavviso per l'inoltro delle dimissioni dall'associazione è fissato in almeno tre mesi prima della fine di ogni anno. Rimangono in ogni caso dovuti gli obblighi finanziari per l'anno in corso sino al termine di disdetta del 31 dicembre.

Il mancato rispetto del preavviso sopra indicato comporta l'obbligo di pagamento della tassa annuale successiva da parte del socio dimissionario.

#### **Art. 12 Dimissioni dei soci sostenitori**

Le dimissioni dei soci sostenitori avvengono automaticamente alla scadenza dell'impegno di contribuzione sottoscritto con l'associazione o, in caso di impegno indeterminato, col termine di disdetta previsto nel contratto. Qualora non fosse stato stabilito un impegno contrattuale con i soci sostenitori, ma si trattasse di contributi volontari liberi, per le dimissioni di questi soci sostenitori vale per analogia l'art. 11 dello statuto sociale riguardante i soci ordinari.

### **Art. 13 Esclusioni**

Qualsiasi socio potrà essere radiato dall'associazione in caso di violazione degli statuti, delle decisioni dell'assemblea sociale o del consiglio direttivo, quando si sarà reso moralmente indegno di appartenere all'associazione, qualora il suo comportamento fosse giudicato non corrispondente all'etica morale, come pure se è in arretrato di sei mesi nel pagamento della tassa sociale o nel versamento dell'onere di contribuzione concordato e non adempie ai suoi obblighi finanziari nel termine fissato dal consiglio di direzione.

### **Art. 14 Espulsioni**

L'espulsione di un socio dall'associazione è decisa dal consiglio di direzione e necessita della ratifica dell'assemblea dei soci.

L'esclusione può essere pronunciata senza indicarne i motivi.

### **Art. 15 Ricorsi**

Un socio che si ritenesse danneggiato da decisioni prese dal consiglio di direzione nei suoi confronti, potrà appellarsi all'assemblea mediante comunicazione scritta all'indirizzo della stessa, da inoltrare 30 giorni prima della sua tenuta.

Il suo appello all'assemblea dei soci sarà preso in considerazione solo nel caso in cui egli sia in regola col pagamento della tassa sociale.

### **Art. 16 Responsabilità**

I soci non rispondono personalmente per gli impegni dell'associazione, i quali sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

## **C/L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 17 Assemblea ordinaria**

L'assemblea generale ordinaria sarà convocata, a cura del consiglio direttivo, una volta l'anno, entro il 30 giugno, per procedere all'approvazione dei rapporti e dei conti, la nomina del consiglio direttivo e dei revisori ed eventuali altre trattande.

La convocazione dovrà avvenire tramite lettera a ogni socio con almeno quattro settimane di anticipo sulla data fissata.

La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno, come pure le eventuali proposte di modifiche per gli statuti.

L'assemblea sociale non può votare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno, eccezion fatta per la proposta di convocazione di un'assemblea straordinaria o in caso di presenza di tutti soci.

#### **Art. 18 Assemblea straordinaria**

È facoltà del consiglio direttivo di convocare i soci in assemblea straordinaria.

Almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, possono chiedere per iscritto al consiglio direttivo la convocazione di un'assemblea straordinaria, indicando l'ordine del giorno e le proposte brevemente motivate.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata entro le tre settimane che seguono la richiesta.

#### **Art. 19 Validità dell'assemblea**

L'assemblea sarà ritenuta valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. Questa maggioranza non è richiesta per la seconda convocazione.

La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo l'orario previsto per l'inizio della prima assemblea. In questo caso ne sarà fatta menzione sul verbale dell'assemblea.

#### **Art. 20 Proposte dei soci**

Ogni socio avente diritto di voto può inoltrare al consiglio direttivo, quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, delle proposte scritte, affinché figurino sull'ordine del giorno della convocazione.

#### **Art. 21 Diritto di voto**

Hanno diritto di voto all'assemblea tutti i soci fondatori e ordinari presenti ed in regola con il pagamento della tassa sociale.

Ogni socio ha diritto a un voto.

È ammessa la rappresentanza di un socio solamente con procura scritta conferita a un altro socio o ad un membro della sua famiglia. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

#### **Art. 22 Ufficio presidenziale**

I lavori dell'assemblea ordinaria sono diretti da un presidente del giorno eletto dai soci presenti, a cui spetta di assicurare l'ordinato andamento della discussione e la regolarità delle votazioni. Egli è assistito dal segretario che tiene il verbale e da uno scrutatore, entrambi nominati all'inizio dell'assemblea.

I lavori dell'assemblea straordinaria sono diretti dal presidente del consiglio direttivo oppure, in sua assenza, da un altro membro del comitato direttivo.

Egli è parimenti assistito dal segretario che tiene il verbale e da uno scrutatore, entrambi nominati all'inizio dell'assemblea.

Il segretario ha il compito di redigere un verbale per le assemblee sociali.

Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente.

#### **Art. 23 Metodo di votazione**

Le votazioni avvengono per alzata di mano qualora la maggioranza dei presenti non proponga un sistema diverso.

#### **Art. 24 Validità delle delibere**

Tutte le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Le modifiche degli statuti e lo scioglimento della società possono essere decisi solamente da 2/3 dei soci presenti, premesso che i presenti siano almeno la metà dei soci dell'associazione.

In caso di parità di voti decide il presidente dell'assemblea.

#### **Art. 25 Funzioni dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

1. Nomina il consiglio direttivo ed elegge il presidente e il vice-presidente, l'ufficio di revisione o dell'organo di controllo;
2. Approva i bilanci e dà scarico al consiglio direttivo;

3. Approva il programma di attività e i preventivi;
4. Approva i regolamenti proposti dal consiglio direttivo;
5. Costituisce istanza di ricorso contro le decisioni del consiglio direttivo sull'ammissione ed esclusione dei soci;
6. Decide lo scioglimento della società e la devoluzione del patrimonio;
7. Si pronuncia sulle questioni che non sono di competenza del consiglio direttivo oppure che questi le sottopone.

### **D/IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 26 Convocazione**

Il consiglio direttivo si riunisca ogni qual volta che gli affari lo richiedano e su convocazione del presidente.

Ogni membro del consiglio direttivo può chiedere per iscritto al presidente la convocazione.

#### **Art. 27 Funzioni**

Il consiglio direttivo prende tutte le misure necessarie, iniziative e decisioni che servono al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

In particolare sono di competenza del comitato direttivo:

1. La convocazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue decisioni;
2. La tenuta dell'elenco dei soci;
3. La determinazione e l'incasso delle tasse sociali e dei contributi di sostegno;
4. La redazione del rapporto annuale sull'attività svolta;
5. La redazione del rapporto annuale di bilancio;
6. La presentazione del programma di attività per l'anno seguente;
7. La rappresentanza nei confronti di terzi.

#### **Art. 28 Nomina**

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea generale ordinaria dei soci.

Le cariche all'interno del consiglio direttivo vengono determinate da quest'ultimo organo.

### **Art. 29 Composizione**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri, tra i quali figurano almeno il presidente, il vice-presidente, il segretario e il cassiere.

L'assemblea ordinaria è autorizzata, mediante modifica statutaria, ad aumentare o diminuire il numero massimo di membri.

### **Art. 30 Durata del mandato**

Tutti i membri del consiglio direttivo stanno in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

### **Art. 31 Firma sociale**

Il consiglio direttivo rappresenta l'associazione di fronte a terzi con la firma individuale del presidente o del cassiere, o con firma collettiva a due del segretario con un altro membro di comitato.

### **Art. 32 Decisioni**

Il consiglio direttivo può deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi membri.

Il consiglio direttivo prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti.

In caso di parità il Presidente, e in sua vece il Vice-Presidente, ha voto decisivo.

## **E/L'UFFICIO DI REVISIONE O L'ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 33 Revisione ordinaria**

L'associazione deve verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

1. Somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
2. Cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.



**Art. 34 Revisione limitata**

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.

**Art. 35 Organo di controllo**

Nel caso in cui non fossero date le premesse per una revisione ordinaria o limitata o l'assemblea dei soci non decidesse liberamente di nominare un perito revisore o un revisore che si occupa della revisione limitata, l'assemblea ordinaria nomina un organo di controllo formato da una persona esterna all'associazione stessa oppure facente parte dell'associazione, non necessariamente vincolata a particolari requisiti professionali, per l'esame dei conti della gestione.

Il cassiere del consiglio direttivo convocherà l'organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria.

Egli metterà a disposizione dell'organo di controllo tutti i libri, le scritture contabili, le pezze giustificative, i titoli di credito, i certificati di deposito e permetterà il controllo della cassa, dei conti bancari e postali, nonché qualsiasi altra documentazione contabile.

L'organo di controllo presenterà un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

La durata della carica del membro dell'organo di controllo è di un anno. Egli è sempre rieleggibile.

**F/DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 36 Modifiche dello statuto**

Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti all'assemblea ordinaria.

**Art. 37 Scioglimento dell'associazione**

L'assemblea dei soci può decidere in ogni tempo lo scioglimento dell'associazione.

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'assemblea, purché questo numero non sia inferiore alla metà più uno di tutti i membri iscritti all'associazione e aventi diritto di voto.

Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale di presenti, verrà riconvocata una nuova assemblea ad almeno 15 giorni di distanza dalla prima. Questa nuova assemblea è abilitata a decidere indipendentemente dal numero di soci presenti.

In caso di scioglimento, il consiglio direttivo si occupa della liquidazione dell'associazione, salvo che l'assemblea non nomini altri liquidatori.

L'assemblea dei soci deciderà a maggioranza assoluta circa la devoluzione del patrimonio sociale, ritenuto che, dopo il pagamento dei debiti, gli attivi saranno devoluti a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale. Non è ammessa una distribuzione del residuo netto del patrimonio sociale in favore dei soci.

#### **Art. 38 Norme suppletorie ed entrata in vigore**

Per tutto quanto non previsto dallo statuto fanno stato gli artt. 60 e segg. CCS.

Il presente modifica lo statuto del 17 agosto 1988.

Esso è stato approvato dall'assemblea dei soci di data 31 agosto 2012 ed entra immediatamente in vigore.

Neggio-Magliaso, 31 agosto 2012

**ASSOCIAZIONE AMICI ZOO AL MAGLIO**

La Presidente:

La Segretaria: